

# Bollettino

Anno XLI

**n. 10.2**

16/31 ottobre 2024

4 novembre 2024



**CONSOB**

COMMISSIONE NAZIONALE  
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

# Sommario

<b>Provvedimenti adottati dalla Commissione</b>	<b>3</b>
1 Delibere e Provvedimenti urgenti adottati o resi pubblici nella quindicina di riferimento	3
2 Comunicazioni, avvisi e richiami di attenzione	25
3 Altre decisioni	26
<b>Indice cronologico</b>	<b>27</b>
<b>Indice per materia</b>	<b>29</b>

## Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

Direzione e redazione: via G. B. Martini, 3 – 00198 ROMA, tel. 06/84771

---

Direttore responsabile: *Antonella Nibaldi*

Comitato di redazione: *Laura Ferri (coordinatrice), Luca Cecchini*

Elaborazione e composizione: *Claudia Amadio, Alfredo Gloria*

---

# Provvedimenti adottati dalla Commissione

## 1 Delibere e provvedimenti urgenti adottati o resi pubblici nella quindicina di riferimento

### Delibera n. 23275

#### Conferimento delle promozioni a scelta per merito alla qualifica di direttore principale per l'anno 2021

#### La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

**VISTA** la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il Regolamento del personale della CONSOB, adottato dalla Commissione con delibera n. 13859 del 4 dicembre 2002, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2002, e le successive modificazioni e integrazioni, vigente sino al 30 giugno 2021;

**VISTO** il Regolamento del personale della CONSOB, adottato dalla Commissione con delibera n. 21621 del 10 dicembre 2020, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 marzo 2021, in vigore dal 1° luglio 2021;

**VISTO** l'art. 52, comma 1, della I parte del citato Regolamento del personale vigente fino al 30 giugno 2021 a norma del quale le promozioni alla qualifica di direttore principale sono conferite dalla Commissione a scelta per merito, sulla base di una proposta formulata dal Presidente all'esito dell'esame, da parte del Collegio, di apposita Relazione del Direttore Generale;

**VISTA** la delibera n. 21930 del 30 giugno 2021, recante la definizione della Pianta organica per l'anno 2021 e **CONSIDERATO** che nella dotazione organica per l'anno 2021 risultano disponibili quattro posti per promozioni alla qualifica di direttore principale con decorrenza dal 1° gennaio 2021;

**VISTI** i criteri di valutazione per la promozione alla qualifica di direttore principale approvati dalla Commissione nella riunione del 18 settembre 2024;

**ESAMINATA** la Relazione prot. 91488/24 del 4 ottobre 2024, di cui all'art. 52, comma 1, della I parte del citato Regolamento del Personale vigente sino al 30 giugno 2021, predisposta dal Direttore Generale, contenente gli elementi necessari per la valutazione dei dipendenti con la qualifica di direttore in possesso dei requisiti per la promozione alla qualifica di direttore principale;

**VISTA** la proposta motivata del Presidente, di cui alla Relazione prot. 91690/24 del 4 ottobre 2024;

**SU PROPOSTA** motivata del Presidente, formulata nel corso della riunione a seguito di ampia ed articolata discussione e parzialmente modificativa di quella contenuta nella suddetta Relazione prot. 91690/24 del 4 ottobre 2024;

#### DELIBERA:

La dr.ssa Isadora TAROLA, Direttore; la dr.ssa Elisabetta CAFIERO, Direttore, il dr. Vincenzo CIMINO, Direttore; e l'avv. Simone ALVARO, Direttore, sono promossi alla qualifica di Direttore Principale a decorrere dal 1° gennaio 2021, con diritto al relativo trattamento economico.

I medesimi prenderanno posto nel ruolo dopo l'avv. Giuliana MANTO, nell'ordine sopra indicato, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), della I parte del Regolamento del Personale approvato con delibera n. 13859 del 4 dicembre 2002, citato nella premessa.

La presente delibera sarà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione.

9 ottobre 2024

IL PRESIDENTE  
*Paolo Savona*

### Delibera n. 23282

#### Incarico al Funzionario Generale Aldo Magnoni ai sensi dell'art. 27-ter del Regolamento di organizzazione e funzionamento

#### La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

**VISTA** la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il Regolamento del personale della Consob, adottato dalla Commissione con delibera n. 21621 del 10 dicembre 2020, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 marzo 2021, e le successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Consob, adottato dalla Commissione con delibera n. 8674 del 17 novembre 1994, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 1994, e le successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 27-ter del citato Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Consob, per il quale la Commissione può attribuire ai Funzionari Generali funzioni, incarichi e compiti specifici;

**VISTA** la delibera n. 23203 del 12 luglio 2024, recante la ridefinizione dell'assetto organizzativo della Consob e la definizione delle funzioni e dei compiti demandati alle unità organizzative;

**CONSIDERATA** l'esigenza di assicurare al Direttore Generale un sostegno qualificato e funzionale alle diverse fasi di attuazione della riforma organizzativa di cui alla citata delibera n. 23203 del 12 luglio 2024;

**VISTA** la delibera n. 23259 del 24 settembre 2024, recante la nomina del dr. Aldo Magnoni a Funzionario Generale;

**RITENUTO** di conferire al dr. Aldo Magnoni, Funzionario Generale, l'incarico di collaborare con il Direttore Generale alle diverse fasi di attuazione della riforma organizzativa;

## **D E L I B E R A:**

### **Articolo 1**

A decorrere dalla data odierna, al Funzionario Generale, dott. Aldo Magnoni, sono conferite le funzioni e i compiti di indirizzo per l'attuazione della Riforma Organizzativa di seguito indicati:

- analizzare e definire le possibili innovazioni procedurali e organizzative in grado di assicurare una più efficiente gestione delle attività di vigilanza e amministrative, funzionale a una progressiva adozione di un modello di vigilanza *risk based* e *data driven*, riferendo al Direttore Generale per le proposte da inoltrare alla Commissione e supervisionando le successive fasi realizzative;
- valutare i possibili interventi sul sistema di valutazione e *feed-back* della dirigenza, riferendo al Direttore Generale per l'eventuale proposta da inoltrare alla Commissione;
- contribuire alla valutazione del dimensionamento delle unità organizzative e dell'adeguatezza delle risorse;
- contribuire alla definizione di un sistema di metriche e *key performance indicators* per il monitoraggio dell'attività delle unità organizzative;
- partecipare alle attività coordinate dal Direttore Generale di definizione delle diverse fasi di attuazione della Riforma Organizzativa;
- seguire l'evoluzione delle procedure di *vacancy* per la nomina dei responsabili di Ufficio, assicurandone lo svolgimento in un quadro coerente sotto il profilo metodologico;
- definire le modalità di proposta alla Commissione per

l'avvio di *vacancies* per la nomina dei vice-responsabili di Divisioni, Servizi e Uffici;

- svolgere altri compiti, funzioni ed incarichi di volta in volta concordati con il Direttore Generale.

### **Articolo 2**

Il Funzionario Generale definirà con il Direttore Generale le modalità operative per espletare le proprie funzioni di supporto, interagendo con tutte le unità organizzative, proponendo l'eventuale costituzione di Tavoli interdivisionali, relazionandosi con la Divisione Risorse Umane per gli aspetti legati all'organizzazione e la gestione delle risorse e con la Direzione Generale per gli aspetti legati a metodologie e *politics*, avvalendosi di uno *staff* assegnato e della segreteria della Direzione Generale. Per gli aspetti amministrativo gestionali connessi allo status di dipendente, sarà supportato dalla Segreteria della Divisione Risorse Umane.

### **Articolo 3**

La presente delibera sarà portata a conoscenza dell'interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.

16 ottobre 2024

IL PRESIDENTE  
*Paolo Savona*

## **Delibera n. 23283**

### **Incarico al Funzionario Generale Guglielmina Onofri ai sensi dell'art. 27-ter del Regolamento di organizzazione e funzionamento**

#### **La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa**

**VISTA** la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il Regolamento del personale della Consob, adottato dalla Commissione con delibera n. 21621 del 10 dicembre 2020, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 marzo 2021, e le successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Consob, adottato dalla Commissione con delibera n. 8674 del 17 novembre 1994, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 1994, e le successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 27-ter del citato Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Consob, per il quale la Commissione può attribuire ai Funzionari Generali funzioni, incarichi e compiti specifici;

**VISTA** la delibera n. 23203 del 12 luglio 2024, recante la ridefinizione dell'assetto organizzativo della Consob e la definizione delle funzioni e dei compiti demandati alle unità organizzative;

**VISTA** la delibera n. 23259 del 24 settembre 2024 recante la nomina della dr.ssa Guglielmina Onofri a Funzionario Generale;

**CONSIDERATA** l'esigenza di assicurare un coordinamento trasversale ai fini dell'efficienza ed efficacia dell'attività della

Consob in materia di Finanza Sostenibile nei confronti delle diverse categorie di soggetti vigilati secondo un approccio olistico e *data-driven*;

**CONSIDERATA** l'esigenza di assicurare la condivisione delle informazioni in materia di Finanza Sostenibile tra le unità organizzative competenti della Consob e lo sviluppo della sostenibilità dell'Istituto;

**RITENUTO** di conferire alla dr.ssa Guglielmina Onofri, Funzionario Generale, l'incarico di realizzare questi compiti;

## **D E L I B E R A:**

### **Articolo 1**

A decorrere dalla data odierna, al Funzionario Generale, dott.ssa Guglielmina Onofri, sono conferite le funzioni e i compiti di indirizzo delle attività della Consob in materia di Finanza Sostenibile:

- definire con il Direttore Generale il piano delle attività della Consob in materia di Finanza Sostenibile da proporre alla Commissione, assicurando un approccio coerente nei confronti delle diverse categorie di soggetti vigilati (emittenti, gestori, intermediari, amministratori di *benchmark*), dei mezzi di comunicazione, delle associazioni di categoria e delle Istituzioni;
- contribuire alla definizione di un modello di vigilanza integrato in materia ESG/sostenibilità basato su un sistema *risk-based e data driven* e fornire indirizzi e trasmettere indicazioni alle divisioni operative per la sua attuazione; individuare e coordinare i vari progetti (anche innovativi) in materia ESG/sostenibilità nelle varie fasi di analisi, sviluppo e realizzazione;
- fornire indirizzi che guidino la realizzazione di analisi, pubblicazioni e iniziative dirette alla divulgazione dei concetti base della sostenibilità finanziaria;
- promuovere la sostenibilità dell'attività della Consob e concordare con il Direttore Generale le proposte alla Commissione di specifiche iniziative per la sua realizzazione;
- favorire il coordinamento e il confronto con le altre Istituzioni nazionali ed internazionali nell'ambito della finanza sostenibile, partecipando alle attività in ambito normativo e di studio.

### **Articolo 2**

Il Funzionario Generale definirà con il Direttore Generale le modalità operative per espletare le funzioni di indirizzo, anche attraverso la costituzione di Tavoli interdivisionali, e si avvarrà di uno *staff* assegnato, della segreteria della Direzione Generale e di referenti ESG che saranno nominati in ciascuna unità organizzativa competente.

### **Articolo 3**

La presente delibera sarà portata a conoscenza dell'interessata e pubblicata nel Bollettino della Consob.

16 ottobre 2024

IL PRESIDENTE  
*Paolo Savona*

## **Delibera n. 23287**

**Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet <https://fxg-markets.io>**

## **La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa**

**VISTA** la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

**RILEVATO** che dalle verifiche svolte è emerso che:

- i. il sito <https://fxg-markets.io>, attivo e disponibile anche in lingua italiana, prospetta la possibilità di effettuare operazioni di *trading su contract for difference (CFD)* aventi come sottostante valute, criptovalute, azioni, indici e materie prime, tramite la piattaforma "*SIRIX*";
- ii. nel sito sono indicate tre tipologie di conto denominate "*Fisso*", "*Classico*" e "*Crudo*" che si differenziano per l'importo minimo e per i *benefit* prospettati;
- iii. riguardo all'entità giuridica cui ricondurre il sito, si evidenzia che all'interno del medesimo sono presenti generici riferimenti a "*FXG Markets Investment*";

**VISTA** la Delibera n. 22908 del 29 novembre 2023 con la quale si è ordinato a "*FXG Markets Investment*" di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere mediante il distinto sito *internet* <https://fxgmarkets.com> e la relativa pagina <https://my.fxgmarkets.com>;

**CONSIDERATO** che, il sito *internet* <https://fxg-markets.io> presenta contenuti e *format* grafico analoghi a quelli del predetto sito *internet* <https://fxgmarkets.com>;

**CONSIDERATO** che l'attività svolta tramite il sito <https://fxg-markets.io> è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite il predetto dominio viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di *trading* sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

**CONSIDERATO** che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito <https://fxg-markets.io> è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito è risultato attivo, consultabile anche in lingua italiana, ed è stata riferita attività di contatto nei confronti della clientela italiana; sono, inoltre, pervenute segnalazioni da parte di soggetti italiani che hanno lamentato l'impossibilità di ottenere la restituzione delle somme impiegate;

**CONSIDERATO** che l'operatività svolta tramite il sito <https://fxg-markets.io> non appare riconducibile ad alcuna società autorizzata ad esercitare professionalmente verso il pubblico italiano servizi di investimento;

**VISTO** che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma

1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

**RITENUTO**, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

**VISTO** che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: [...] b) ordinare di porre termine alla violazione";

**RITENUTO**, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

#### **D E L I B E R A:**

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito <https://fxg-markets.io> consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati mediante pubblicazione nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione/pubblicazione.

17 ottobre 2024

IL PRESIDENTE  
Paolo Savona

#### **Delibera n. 23288**

**Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b) del d. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet <https://accessmercantiles.org>**

#### **La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa**

**VISTA** la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TuF") e le successive modifiche e integrazioni;

**RILEVATO** che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

- i. mediante il sito internet <https://accessmercantiles.org> viene offerta al potenziale investitore la possibilità di effettuare operazioni di trading sul mercato forex e su azioni, obbligazioni, valute digitali e materie prime, nonché la possibilità di acquistare "oltre 4.000 fondi e attività quotate sui principali mercati dei capitali";

- ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta la registrazione al sito e l'apertura di un conto di trading;

- iii. in esito alla registrazione è possibile accedere all'area riservata del sito, ove è tra l'altro presente la funzione dedicata all'effettuazione di depositi;

- iv. quanto alla riconducibilità, all'interno del sito <https://accessmercantiles.org> è indicata genericamente "Mercantiles" e sono riportati gli indirizzi e-mail di contatto [support@mercantiles.org](mailto:support@mercantiles.org) e [support@accessmercantiles.org](mailto:support@accessmercantiles.org).

**VISTA** la delibera Consob n. 22999 del 7 febbraio 2024 con la quale si è ordinato a "Mercantiles" di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf realizzata tramite il distinto sito internet [www.mercantiles.org](http://www.mercantiles.org);

**CONSIDERATO** che il sito internet <https://accessmercantiles.org> presenta un dominio parzialmente sovrapponibile a quello del sito [www.mercantiles.org](http://www.mercantiles.org) nonché analoghi contenuti e formato grafico;

**CONSIDERATO** che l'attività svolta tramite il sito internet <https://accessmercantiles.org> è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del Tuf, in quanto tramite detto dominio viene offerta agli utenti la possibilità di operare su strumenti finanziari;

**CONSIDERATO** che la sopra descritta operatività è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito <https://accessmercantiles.org> è risultato disponibile anche in lingua italiana tramite un sistema di traduzione automatica, è stata riferita attività di contatto nei confronti di investitori italiani ed è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi dall'Italia mediante indirizzi IP italiani;

**CONSIDERATO** che il sito internet <https://accessmercantiles.org> non è riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto la società "Mercantiles" menzionata nel sopra indicato dominio non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

**VISTO** che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1 del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

**RITENUTO**, quindi, che l'operatività in esame si configuri quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1 del Tuf;

**VISTO** che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b) del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può, nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: [...] b) ordinare di porre termine alla violazione";

**RITENUTO**, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

#### **DELIBERA:**

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del d.lgs. n. 58/1998 posta in essere tramite il sito *internet* <https://accessmercantiles.org>, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

17 ottobre 2024

IL PRESIDENTE  
*Paolo Savona*

#### **Delibera n. 23289**

**Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito *internet* <https://tidetechnologiesgroup.pro> e la pagina <https://t-tg.cc>**

#### **La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa**

**VISTA** la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

**RILEVATO** che dalle verifiche svolte nel *web* è emerso che:

- i. mediante il sito *internet* <https://tidetechnologiesgroup.pro> - risultato attivo, consultabile in lingua italiana e registrato in forma anonima - viene offerta al potenziale investitore la possibilità di negoziare contratti su valute, azioni, indici e materie prime, tramite una piattaforma di *trading*;
- ii. per l'effettuazione delle operazioni di *trading* è richiesta la registrazione sul sito <https://tidetechnologiesgroup.pro> tramite procedura disponibile anche per gli utenti connessi dall'Italia e l'apertura di un conto per il *trading*: al riguardo, nel sito si prospettano sei tipologie di conto ("Bronzo", "Argento", "Oro", "Platino", "Diamante" e "VIP") che differiscono, tra l'altro, anche per deposito minimo previsto; dopo la registrazione e l'apertura di un conto è possibile accedere alla piattaforma di *trading* del sito collocata all'indirizzo *url* <https://t-tg.cc>;
- iii. quanto alla riconducibilità, nel sito e nei termini contrattuali ivi disponibili sono presenti riferimenti

alla "Tide Technologies Group" la cui sede non è indicata;

**VISTA** la delibera Consob n. 22904 del 22 novembre 2023 con cui si è ordinato di porre termine alla violazione dell'art. 18 Tuf posta in essere tramite il distinto sito *internet* <https://tidetechnologiesgroup.ltd>;

**VISTA** la delibera Consob n. 23007 del 14 febbraio 2024 con cui si è ordinato di porre termine alla violazione dell'art. 18 Tuf posta in essere tramite il distinto sito *internet* <https://tidetechnologiesgroup.world>;

**CONSIDERATO** che, oltre ad utilizzare un dominio parzialmente sovrapponibile a quello dei siti <https://tidetechnologiesgroup.ltd> e <https://tidetechnologiesgroup.world>, il sito <https://tidetechnologiesgroup.pro> ne replica i contenuti ed il formato grafico;

**CONSIDERATO** che l'attività svolta tramite il sito *internet* <https://tidetechnologiesgroup.pro> e la pagina <https://t-tg.cc> è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite i predetti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di *trading* sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

**CONSIDERATO** che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito *internet* <https://tidetechnologiesgroup.pro> e la pagina <https://t-tg.cc> è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il predetto sito è risultato consultabile in lingua italiana, è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi al detto sito dall'Italia/mediante indirizzi IP italiani, ed è stata riferita attività di contatto verso risparmiatori italiani;

**CONSIDERATO** che il sito *internet* <https://tidetechnologiesgroup.pro> e la pagina <https://t-tg.cc> non risultano riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

**VISTO** che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "*L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi*";

**RITENUTO**, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

**VISTO** che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "*Poteri di contrasto all'abusivismo*" - la Consob "*può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete *internet* senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: [...] b) ordinare di porre termine alla violazione*";

**RITENUTO**, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

## DELIBERA:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito *internet* <https://tidetechnologiesgroup.pro> e la pagina <https://ttg.cc> consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

17 ottobre 2024

IL PRESIDENTE  
*Paolo Savona*

### Delibera n. 23290

**Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet <https://cmcfinancegroup.com>**

#### La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

**VISTA** la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

**RILEVATO** che dalle verifiche svolte nel *web* è emerso che:

- i.* mediante il sito *internet* <https://cmcfinancegroup.com>, risultato attivo, disponibile anche in lingua italiana e registrato in forma anonima, viene offerta al potenziale investitore la possibilità di effettuare operazioni di *trading* sul mercato *forex* e su *CFD* relativi a indici, azioni, cripto-valute e materie prime;
- ii.* per l'effettuazione delle predette operazioni di *trading* è richiesta la registrazione al sito <https://cmcfinancegroup.com> e l'apertura di un *account* di *trading*; in particolare, sono risultate disponibili cinque tipologie di *account* denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei *benefit* prospettati, "*Entry*", "*Standard*", "*Premium*", "*Gold*" e "*Vip*";
- iii.* all'interno del sito <https://cmcfinancegroup.com> sono presenti generici riferimenti a "CMC Finance Group" e l'indicazione della casella di posta elettronica "[supporto@cmcfinancegroup.com](mailto:supporto@cmcfinancegroup.com)".

**CONSIDERATO** che l'attività svolta tramite il sito *internet* <https://cmcfinancegroup.com> è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite detto dominio viene offerta agli utenti

la possibilità di aprire un conto di *trading* sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

**CONSIDERATO** che la sopra descritta operatività è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito <https://cmcfinancegroup.com> è risultato disponibile in lingua italiana, in merito all'operatività dello stesso è stata riferita attività di contatto con la clientela italiana mediante tecniche di comunicazione a distanza, è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti a impedire la registrazione al sito <https://cmcfinancegroup.com> da parte degli utenti che tentino di iscriversi dall'Italia mediante indirizzi IP italiani e sono pervenuti esposti da parte di risparmiatori italiani che hanno riferito di non riuscire a rientrare in possesso delle somme investite;

**CONSIDERATO** che il sito *internet* <https://cmcfinancegroup.com> non è riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

**VISTO** che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "*L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi*";

**RITENUTO**, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

**VISTO** che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "*Poteri di contrasto all'abusivismo*" - la Consob "*può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: [...] b) ordinare di porre termine alla violazione*";

**RITENUTO**, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

## DELIBERA:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito *internet* <https://cmcfinancegroup.com> consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

17 ottobre 2024

IL PRESIDENTE  
*Paolo Savona*

## Delibera n. 23291

**Approvazione del documento relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Cometa S.r.l., ai sensi degli articoli 102 e ss. del d. lgs. n. 58 del 1998 e successive modificazioni, su azioni ordinarie emesse da Servizi Italia S.p.a.**

### La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

**VISTA** la Legge n. 216 del 7 giugno 1974 e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni e integrazioni ("Tuf");

**VISTI** in particolare gli articoli 101-*bis* e ss. del Tuf;

**VISTA** la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni, nonché la relativa normativa attuativa;

**VISTO** il Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni ("Regolamento Emittenti");

**CONSIDERATO** che con comunicazione diffusa in data 7 ottobre 2024 (la "Comunicazione 102"), Cometa S.r.l. ("Offerente"), società interamente controllata, direttamente e indirettamente, rispettivamente, da Aurum S.p.A. ("Aurum") e Coopservice soc. coop. p.A., ai sensi degli articoli 102, comma 1, del Tuf e 37 del Regolamento Emittenti, ha reso noto di aver assunto la decisione di promuovere un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ai sensi degli articoli 102 e seguenti del TUF (l'"Offerta") avente ad oggetto massime n. 9.268.956 azioni di Servizi Italia S.p.A. ("Servizi Italia" o "Emittente"), rappresentative di circa il 29,14% del capitale sociale della stessa, pari alla totalità delle azioni in circolazione, dedotte: (a) le n. 19.854.269 azioni già detenute da Aurum, rappresentanti circa il 62,42% del capitale sociale dell'Emittente; (b) le n. 2.686.226 azioni proprie detenute da Servizi Italia, rappresentative di circa l'8,44% del capitale sociale della stessa, al fine di ottenere la revoca delle azioni dalle negoziazioni su Euronext Milan, Segmento Euronext STAR Milan, mercato regolamentato, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., al corrispettivo di Euro 2,37;

**CONSIDERATO** che la citata Comunicazione 102 è risultata contenere gli elementi informativi previsti dall'articolo 37, comma 1, del Regolamento Emittenti;

**CONSIDERATO** che l'Offerente ha trasmesso alla Consob, con nota inoltrata per posta elettronica certificata (prot. n. 0092807 dell'8 ottobre 2024), nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 102, comma 3, del Tuf, il documento relativo all'Offerta destinato alla pubblicazione (il "Documento"), in conformità alle disposizioni di cui al citato Regolamento Emittenti;

**VISTA** la nota del 15 ottobre 2024 (prot. n. 0095337/24) con la quale la Consob ha comunicato di aver avviato il procedimento amministrativo n. 173963/24 relativo all'approvazione del Documento;

**VISTA** la nota del 16 ottobre 2024 (prot. n. 0095794/24), con la quale Borsa Italiana ha comunicato di aver concordato con l'Offerente, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, che il periodo di adesione all'Offerta avrà inizio il 28 ottobre 2024 (incluso) e terminerà il 15 novembre 2024 (incluso);

**VISTA** la nuova versione del Documento da ultimo trasmessa in data 17 ottobre 2024 (prot. n. 0096511/24), contenente le modifiche richieste nel corso dell'*iter* istruttorio;

**VISTA** la proposta degli Uffici di cui alla Relazione per la Commissione del 17 ottobre 2024 (prot. n. 0096550/24), e le relative motivazioni, condivise dalla Commissione, che integralmente si richiamano;

**VISTI** gli altri atti istruttori del procedimento;

**VISTO** l'articolo 102, comma 4, del Tuf, ai sensi del quale: *"Entro quindici giorni dalla presentazione del documento d'offerta, la Consob lo approva se esso è idoneo a consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato giudizio sull'offerta. Con l'approvazione la Consob può indicare all'offerente informazioni integrative da fornire, specifiche modalità di pubblicazione del documento d'offerta nonché particolari garanzie da prestare. (...) Qualora si renda necessario richiedere all'offerente informazioni supplementari, tali termini sono sospesi, per una sola volta, fino alla ricezione delle stesse. Tali informazioni sono fornite entro il termine fissato dalla Consob, comunque non superiore a quindici giorni"*;

**VISTO** l'articolo 40, comma 5, del Regolamento Emittenti, ai sensi del quale: *"Il periodo di adesione non può avere inizio prima che siano trascorsi cinque giorni dalla pubblicazione del documento d'offerta, ovvero, nel caso in cui tale documento comprenda già il comunicato dell'emittente, prima del giorno di pubblicazione"*;

**PRESO ATTO** che l'Offerente ha dichiarato che il Documento pubblicato conterrà il comunicato approvato ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Tuf e dell'articolo 39 del Regolamento Emittenti dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, corredato dal parere degli amministratori indipendenti redatto ai sensi dell'art. 39-*bis* del Regolamento Emittenti;

**VISTO** l'articolo 37-*bis*, comma 3, del Regolamento Emittenti, ai sensi del quale *"[l]'offerente, entro il giorno antecedente alla data prevista per la pubblicazione del documento di offerta, trasmette alla Consob: a) la documentazione relativa all'avvenuta costituzione delle garanzie di esatto adempimento dell'offerta [...]"*;

**PRESO ATTO** che l'Offerente ha trasmesso, ai sensi dall'art. 37-*bis*, comma 3, del Regolamento Emittenti, la documentazione attestante l'avvenuta costituzione delle garanzie di esatto adempimento connesse agli impegni di pagamento assunti nei confronti degli aderenti all'Offerta;

**CONSIDERATO** che successivamente alla pubblicazione del Comunicato 102, l'Offerente ha posto in essere operazioni di acquisto di azioni Servizi Italia, ad un prezzo unitario non superiore al corrispettivo dell'Offerta, come indicate nel Documento e comunicate alla Consob e al mercato ai sensi dell'articolo 41, secondo comma, lett. c) del Regolamento Emittenti;

**RITENUTO** che il Documento trasmesso dall'Offerente con la citata nota dell'8 ottobre 2024, come da ultimo modificato in data 17 ottobre 2024, sia idoneo a consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato giudizio sull'Offerta;

#### **DELIBERA:**

È approvato, ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del Tuf, il documento concernente l'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria, promossa da Cometa S.r.l., avente ad oggetto massime n. 6.033.601 azioni in circolazione di Servizi Italia S.p.A. ammesse alle negoziazioni su Euronext Milan, Segmento Euronext STAR Milan, rappresentative di circa il 18,97% del capitale sociale, pari alla totalità delle azioni ordinarie in circolazione, dedotte: (i) le n. 19.854.269 azioni rappresentative del 62,42% del capitale sociale dell'Emittente detenute da Aurum; (ii) le n. 3.235.355 azioni, rappresentative di circa il 10,17% del capitale sociale dell'Emittente, detenute dall'Offerente e (iii) le n. 2.686.226 azioni proprie detenute dall'Emittente, rappresentative di circa l'8,44% del capitale sociale dello stesso, ad un corrispettivo unitario pari ad Euro 2,37, nel testo inviato in data 8 ottobre 2024 e da ultimo modificato in data 17 ottobre 2024.

La presente delibera sarà comunicata all'Offerente mediante posta elettronica certificata e sarà pubblicata nel sito Internet della Consob (www.consob.it) nonché nel Bollettino della Consob.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione o, per i soggetti non destinatari della stessa, dalla data di pubblicazione nel predetto Bollettino.

23 ottobre 2024

IL PRESIDENTE  
Paolo Savona

#### **Delibera n. 23294**

**Proroga dell'aspettativa della dott.ssa Francesca Fiamma per assunzione di impiego all'estero, ai sensi dell'art. 49, comma 3, della I parte del Regolamento del Personale della Consob**

#### **La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa**

**VISTA** la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il *Regolamento del personale della CONSOB*, adottato dalla Commissione con delibera n. 21621 del 10 dicembre 2020, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 marzo 2021, e le successive modificazioni e integrazioni;

**VISTA** la delibera n. 21108 del 10 ottobre 2019 con la quale è stato disposto il collocamento in aspettativa della dott.ssa Francesca FIAMMA - dipendente inquadrata nel segmento professionale di *consigliere*, assegnata alla Divisione Studi e Regolamentazione/Ufficio Analisi degli Impatti della Regolamentazione - presso l'*European Securities and Markets*

*Authority* (ESMA), per il periodo dal 1° novembre 2019 al 31 ottobre 2024, al fine della copertura di una posizione di "*Seconded National Expert*" presso l'*Investor Protection and Intermediaries Unit* della stessa Autorità;

**VISTA** l'istanza pervenuta il 20 giugno 2024 con la quale la dott.ssa FIAMMA ha formulato istanza di proroga dell'aspettativa per un periodo di cinque anni, ai sensi dell'art. 49, comma 3, della I parte del citato *Regolamento del personale*;

**CONSIDERATO** che alla dott.ssa FIAMMA sono state affidate, nell'ambito dell'ESMA, attività ricomprese in settori di particolare interesse per la CONSOB;

**VISTA** la Relazione congiunta del Direttore Generale, della Divisione Risorse Umane e del Servizio Relazioni Internazionali del 3 ottobre 2024, contenente i necessari elementi informativi relativamente alla proroga del menzionato collocamento in aspettativa;

**RITENUTO** che sussiste l'interesse della CONSOB a prorogare il collocamento in aspettativa della dott.ssa FIAMMA per il periodo di due anni e mezzo, tenuto conto che le funzioni istituzionali della CONSOB e quelle dell'ESMA sono tra loro complementari e considerato, altresì, il beneficio derivante da una partecipazione più diretta e costante all'attività di detta Autorità;

**VISTO** l'articolo 49, comma 1, della I parte del citato *Regolamento del personale*, a norma del quale "*Quando ciò sia riconosciuto d'interesse per l'Istituto (...) i dipendenti possono essere autorizzati ad assumere un impiego presso amministrazioni, autorità ed enti pubblici in Italia ovvero presso enti od organismi internazionali*";

**VISTO**, altresì, l'art. 49, comma 3, della I parte del predetto *Regolamento*, ai sensi del quale "*il collocamento in aspettativa (...) può essere prorogato alla scadenza*";

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 49, comma 2, della I parte del *Regolamento del personale*, i dipendenti della CONSOB durante il periodo di aspettativa non hanno diritto alla retribuzione a carico dell'Istituto;

#### **DELIBERA:**

Il collocamento in aspettativa presso l'ESMA della dott.ssa Francesca FIAMMA, *consigliere*, è prorogato dal 1° novembre 2024 al 30 aprile 2027, ai sensi dell'art. 49, comma 3, della I parte del *Regolamento del personale della CONSOB*.

La dott.ssa FIAMMA, durante il citato periodo di aspettativa, non avrà titolo al trattamento economico a carico della CONSOB ed è autorizzata a trattenere quanto le sarà corrisposto dall'ESMA.

La presente delibera sarà portata a conoscenza dell'interessata e pubblicata sul Bollettino della CONSOB.

23 ottobre 2024

IL PRESIDENTE  
Paolo Savona

## Delibera n. 23295

**Iscrizione di Fleap S.p.a. nell'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52**

### La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

**VISTA** la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, con il quale è stato emanato il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (di seguito, "TUF");

**VISTO** il decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25 recante "Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech" convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52 (di seguito, "Decreto FinTech");

**VISTA** la delibera del 6 dicembre 2023, n. 22923, con la quale è stato adottato il regolamento sull'emissione e circolazione in forma digitale di strumenti finanziari, ai sensi dell'articolo 28, commi 1 e 2, del Decreto FinTech (di seguito, "Regolamento DLT");

**VISTO** il decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 129, che, all'articolo 44, ha apportato delle modifiche al Decreto FinTech, con particolare riferimento alla strategia di transizione prevista all'articolo 14 del medesimo Decreto;

**PREMESSO** che in data 8 gennaio 2024 Fleap S.p.A. (di seguito, "Fleap") ha presentato istanza di iscrizione nell'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale di cui all'articolo 19 del Decreto FinTech e all'articolo 5 del Regolamento DLT;

**CONSIDERATO** che, nell'istanza presentata l'8 gennaio 2024, Fleap ha chiesto «*di essere autorizzata a fornire servizi di responsabile del registro ai sensi del DL Fintech e, più specificamente, di essere autorizzata ad erogare il servizio di tenuta dei registri come definiti dalla normativa applicabile a favore proprio, delle società del gruppo di appartenenza e di terzi*», ciò rappresentando una richiesta di iscrizione nell'elenco ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettere c) e d), del Decreto FinTech;

**CONSIDERATO** che l'istanza è stata integrata da Fleap in data 16 marzo 2024;

**CONSIDERATO** che l'istanza è stata dichiarata completa in data 8 maggio 2024;

**CONSIDERATO** che in data 8 maggio 2024 sono stati trasmessi alla Banca d'Italia i pertinenti documenti dell'istanza di Fleap, come previsto dall'articolo 20, comma 8, del Decreto FinTech;

**VISTO** l'articolo 20, comma 2, del Decreto FinTech, in base al quale la Consob iscrive il soggetto istante nell'elenco di cui all'articolo 19, previa verifica del possesso dei requisiti e con la procedura contemplati al medesimo articolo 20;

**CONSIDERATO** che Fleap ha fornito ulteriori elementi informativi sull'istanza nelle date 18 del giugno 2024, 5 settembre 2024, 18 settembre 2024 e 16 ottobre 2024;

**CONSIDERATO** che, ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettere c) e d), del Decreto FinTech, rilevano i requisiti previsti all'articolo 20, commi 3, 4 e 5, del citato Decreto;

**RILEVATO** che, dalla documentazione componente l'istanza e dalle successive integrazioni trasmesse il 16 marzo 2024, il 18 giugno 2024, il 5 settembre 2024, il 18 settembre 2024 e il 16 ottobre 2024, risulta che Fleap ha adottato le disposizioni necessarie per garantire il rispetto dei requisiti stabiliti all'articolo 20, commi 3, 4 e 5 del Decreto FinTech;

**RITENUTO** pertanto che sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento dell'istanza presentata da Fleap l'8 gennaio 2024, come integrata in data 16 marzo 2024, 18 giugno 2024, 5 settembre 2024, 18 settembre 2024 e 16 ottobre 2024;

### DELIBERA:

Fleap è iscritta nelle sezioni 3 e 4 dell'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale del quale all'articolo 19 del Decreto FinTech e all'articolo 5 del Regolamento DLT.

La presente delibera è portata a conoscenza di Fleap e della Banca d'Italia e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso la medesima è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.

23 ottobre 2024

IL PRESIDENTE  
Paolo Savona

## Delibera n. 23296

**Autorizzazione di Tifosy Italia Sim S.p.A. come fornitore di servizi di crowdfunding per l'esercizio del servizio di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), sub ii), del regolamento (UE) 2020/1503**

### La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

**VISTA** la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modifiche;

**VISTO** il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

**VISTI**, in particolare, gli artt. 4-sexies.1 e 100-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

**VISTO** il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fornitori europei di servizi di *crowdfunding* per le imprese e, in particolare, gli artt. 12 e 14;

**VISTI** i regolamenti delegati della Commissione europea che integrano il citato regolamento (UE) 2020/1503;

**VISTO** il regolamento approvato con propria delibera n. 22720 del 1° giugno 2023;

**VISTA** l'istanza, presentata con nota del 6 marzo 2024, con la quale Tifosy Italia SIM S.p.A. con sede legale a Torino, ha chiesto di essere autorizzata come fornitore di servizi di *crowdfunding* ai sensi dell'art. 4-*sexies*.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 12 del regolamento (UE) 2020/1503, per prestare il servizio di *crowdfunding* di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), *sub ii*), del regolamento (UE) 2020/1503, consistente nel collocamento senza impegno irrevocabile e nella ricezione e trasmissione degli ordini di clienti relativamente a valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di *crowdfunding* emessi da titolari di progetti o società veicolo;

**VISTI** i successivi chiarimenti e le informazioni integrative fornite da Tifosy Italia SIM S.p.A., come da ultimo in data 23 settembre 2024;

**SENTITA** la Banca d'Italia e preso atto delle valutazioni dalla stessa espresse per i profili di propria competenza;

**RITENUTO** che sussistano i presupposti per l'accoglimento dell'istanza;

#### **DELIBERA:**

Tifosy Italia SIM S.p.A., con sede a Torino, è autorizzata, ai sensi dell'art. 4-*sexies*.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 12 del regolamento (UE) 2020/1503, come fornitore di servizi di *crowdfunding* a prestare il servizio di *crowdfunding* di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), *sub ii*), del regolamento (UE) 2020/1503, consistente nel collocamento senza impegno irrevocabile e nella ricezione e trasmissione degli ordini di clienti relativamente a valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di *crowdfunding* emessi da titolari di progetti o società veicolo.

La presente delibera verrà portata a conoscenza di Tifosy Italia SIM S.p.A. nei modi e nei termini di legge e pubblicata nel Bollettino della Consob.

I pertinenti elementi informativi di cui alla presente delibera verranno comunicati all'Esma ai fini dell'iscrizione di Tifosy Italia SIM S.p.A. nell'apposito Registro dei fornitori di servizi di *crowdfunding* di cui all'art. 14 del regolamento (UE) 2020/1503.

Avverso la presente delibera è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.

23 ottobre 2024

IL PRESIDENTE  
*Paolo Savona*

#### **Delibera n. 23297**

### **Autorizzazione di Capitalsuite SIM S.p.A. all'esercizio del servizio di investimento di consulenza in materia di investimenti e iscrizione della stessa Società nell'albo delle Sim**

#### **La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa**

**VISTA** la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

**VISTO** il regolamento concernente la disciplina degli intermediari, approvato con propria delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018;

**VISTO** il decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. 468 del 1998;

**VISTO** il decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. 469 del 1998;

**VISTO** il regolamento della Banca d'Italia del 5 dicembre 2019 di attuazione degli articoli 4-*undecies* e 6, comma 1, lettere b) e c-*bis*), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

**VISTA** la propria delibera n. 11760 del 22 dicembre 1998 con la quale è stato istituito l'albo delle SIM e delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

**VISTA** l'istanza, presentata con note del 1° dicembre 2023 e 3 gennaio 2024, con cui Capitalsuite Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A. – in forma abbreviata "Capitalsuite SIM S.p.A." – ha chiesto di essere autorizzata all'esercizio del servizio di investimento di consulenza in materia di investimenti, di cui all'art. 1, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 – senza detenzione, neanche temporanea, di strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di pertinenza della clientela e senza assunzione di rischi da parte della Società – e di essere iscritta nell'albo delle SIM di cui all'art. 20, comma 1, del medesimo decreto;

**VISTE** le informazioni integrative trasmesse da Capitalsuite SIM S.p.A., da ultimo in data 16 ottobre 2024;

**VISTE** le informazioni fornite dalla FINMA a norma degli accordi di collaborazione in essere con la stessa;

**SENTITA** la Banca d'Italia e preso atto delle valutazioni dalla stessa espresse per i profili di propria competenza;

**RITENUTO** che sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza;

#### **DELIBERA:**

È disposta l'iscrizione di Capitalsuite Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A. – in forma abbreviata "Capitalsuite SIM S.p.A." – con sede in Roma, nell'albo di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La Società è autorizzata all'esercizio del servizio di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, lettera f).

L'autorizzazione alla prestazione del suddetto servizio di investimento è rilasciata con le seguenti modalità operative: "senza detenzione, neanche temporanea, di strumenti finanziari e disponibilità liquide di pertinenza dei clienti e senza assunzione di rischi da parte della Società".

La presente delibera verrà portata a conoscenza di Capitalsuite SIM S.p.A. nei modi e nei termini di legge e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso la presente delibera è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.

23 ottobre 2024

IL PRESIDENTE  
Paolo Savona

## Delibera n. 23298

**Sospensione, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998, dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari avente ad oggetto i "Piani di investimento" denominati "Tesla", "Real Estate", "Hydro Power" e "Gas" posta in essere dalla "Eminent Miner" anche tramite il sito internet <https://eminent-miner.com>**

### La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

**VISTA** la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e le successive modifiche e integrazioni ("Tuf");

**RILEVATO** che, a seguito dell'attività di vigilanza svolta dalla Consob, è stata riscontrata la presenza nel web del sito <https://eminent-miner.com> risultato attivo, registrato in forma anonima e disponibile in lingua italiana mediante un meccanismo di traduzione automatica incorporato nel medesimo sito <https://eminent-miner.com>;

**RILEVATO** che tramite il sito <https://eminent-miner.com> sono promossi 4 "Piani di investimento" denominati "Tesla", "Real Estate", "Hydro Power" e "Gas";

**RILEVATO** che, in base alle informazioni presenti sul sito <https://eminent-miner.com>, i "Piani di investimento" si distinguerebbero tra loro per il deposito minimo e massimo consentiti nonché per la percentuale di "guadagno" che assicurerebbero ai sottoscrittori con cadenza quotidiana, come di seguito:

- "Tesla, minimo 100 USD, massimo 999 USD, interesse giornaliero del 8% per 1 giorno";
- "Real Estate minimo 1.000 USD, massimo 4.999 USD, interesse giornaliero del 4% per 4 giorni";
- "Hydro Power, minimo 5.000 USD, massimo 9.999 USD, interesse giornaliero del 4% per 5 giorni";

- Gas, minimo 10.000 USD, massimo 100.000 USD, interesse giornaliero del 3% per 10 giorni"

**RILEVATO** che, dal complesso degli elementi presenti sul sito <https://eminent-miner.com>, si apprendono i passaggi che ciascun utente sarebbe tenuto ad effettuare per sottoscrivere uno o più "piani di investimento". In particolare: l'utente dovrebbe registrarsi al sito ed effettuare un primo deposito. Nella sezione dedicata alle cd. "Faq" è infatti riportata l'indicazione della procedura che l'utente deve seguire ["E' necessario aprire il nostro sito web. Aprire un Account specificando i tuoi dati. Tutta la procedura è assolutamente gratuita"];

**RILEVATO** che a seguito di registrazione al sito <https://eminent-miner.com> – mediante procedura liberamente disponibile anche per gli utenti italiani – risulta possibile accedere all'area personale ove sono disponibili le funzioni dedicate all'acquisto di uno o più "Piani di investimento";

**RILEVATO** che la "Eminent Miner", menzionata nel sito <https://eminent-miner.com>, non ha fornito riscontro alle richieste di informazioni formulate dalla Consob e trasmesse anche all'indirizzo mail indicato nel medesimo sito <https://eminent-miner.com>;

**RILEVATO** che l'operazione sopradescritta è presentata come un'opportunità di investimento;

**VISTO** che, secondo la definizione fornita dall'art. 1, comma 1, lettera t), del Tuf, per "offerta al pubblico di prodotti finanziari" deve intendersi "ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati";

**CONSIDERATO** che gli elementi dell'offerta al pubblico rilevanti ai fini della suddetta disposizione possono sintetizzarsi come segue:

- a) la circostanza che l'attività abbia ad oggetto un determinato o più determinati "prodotti finanziari", categoria che comprende – ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. u), del Tuf – sia le figure "tipizzate" degli "strumenti finanziari" sia "ogni altra forma di investimento di natura finanziaria";
- b) la sussistenza di una comunicazione volta a far acquistare o sottoscrivere detti prodotti finanziari contenente la rappresentazione in termini uniformi e standardizzati delle caratteristiche e delle condizioni essenziali degli stessi;
- c) la circostanza che la suddetta offerta sia rivolta al pubblico residente in Italia;

**RILEVATO** che l'oggetto della proposta negoziale veicolata tramite il sito <https://eminentminer.com> sembrerebbe presentare caratteristiche tali da ricondurre i descritti "piani di investimento" nel novero dei prodotti finanziari sub specie di "forma di investimento di natura finanziaria";

**CONSIDERATO** che in tale ipotesi sembrano ricorrere,

secondo il consolidato orientamento della Consob, gli elementi qualificanti la nozione di "*investimento di natura finanziaria*" – diverso dallo strumento finanziario – stante la compresenza di *i)* un impiego di capitale; *ii)* una promessa/aspettativa di rendimento di natura finanziaria; *iii)* l'assunzione di un rischio connesso all'impiego di capitale;

**CONSIDERATO** che la struttura dell'operazione *de qua* prevede che *a)* l'aderente impieghi il proprio capitale per la sottoscrizione di uno o più "*Piani di investimento*" tra quelli indicati sul sito <https://eminent-miner.com>; *b)* in virtù dell'anzidetta sottoscrizione è prospettato agli investitori un rendimento variabile in relazione al "*Piano di investimento*" sottoscritto da ciascun utente senza che gli stessi utenti siano chiamati a svolgere alcuna ulteriore attività; *c)* la conseguente assunzione di un rischio correlato all'impiego del capitale affidato;

**RILEVATO**, quindi, che il summenzionato rendimento verrebbe corrisposto a fronte dell'impiego del capitale dell'investitore;

**CONSIDERATO**, pertanto, che l'elemento causale dei contratti promossi tramite il sito *internet* <https://eminent-miner.com> è riconducibile alla produzione di un rendimento finanziario quale corrispettivo dell'impiego di capitale conferito dal percettore del rendimento medesimo (che, quindi, conferisce il proprio denaro con un'aspettativa di profitto, vale a dire di accrescimento delle disponibilità investite, avendo quindi il contratto una "finalità di investimento");

**RITENUTO**, pertanto, che avuto riguardo alla sussistenza del requisito di cui alla lettera *a)*, ovvero di un oggetto dell'offerta qualificabile alla stregua di "prodotto finanziario", le proposte negoziali formulate anche tramite il sito <https://eminent-miner.com> sulla base di quanto rilevato, sembrano possedere le caratteristiche di "*un investimento di natura finanziaria*";

**RILEVATO** che i sopra riportati contenuti informativi presenti nel sito <https://eminentminer.com> forniscono una rappresentazione in termini uniformi delle caratteristiche delle proposte di investimento, idonee a mettere i risparmiatori in grado di valutare se aderire o meno all'iniziativa;

**RITENUTO**, pertanto, sussistente anche il requisito di cui alla lettera *b)*;

**RILEVATO**, inoltre, che sussistono elementi che inducono a ritenere che l'offerta in esame sia rivolta anche al pubblico residente in Italia in quanto i contenuti del sito <https://eminentminer.com> sono risultati disponibili in lingua italiana mediante un meccanismo di traduzione automatica incorporato nel medesimo sito ed è stata riscontrata l'assenza di meccanismi volti a limitare o escludere la registrazione al sito <https://eminent-miner.com> da parte degli utenti connessi al web dall'Italia/mediante indirizzi IP italiani. Inoltre, sono state riferite perdite patrimoniali correlate alle iniziative promosse tramite il sito <https://eminent-miner.com> e iniziative con cui un risparmiatore ha riferito di essere state indotte a investire dietro sollecitazione di soggetti presuntivamente collegati all'operatività del sito <https://eminent-miner.com> e a effettuare ripetuti versamenti di denaro tramite il medesimo sito *web* al fine di recuperare le somme precedentemente investite;

**RITENUTO**, quindi, sussistente anche il requisito di cui alla lettera *c)*, essendo l'offerta in discorso rivolta al pubblico residente in Italia;

**RITENUTO**, pertanto, che l'attività posta in essere dalla "*Eminent Miner*" presenta le caratteristiche di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari così come sopra definita;

**VISTO** l'art. 94-bis del Tuf, al comma 1, stabilisce che "*Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli e dalle quote o azioni di Oicr aperti pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, presentano la domanda di approvazione dello stesso alla Consob, allegandone la bozza. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera b). ...*";

**RILEVATO** che in relazione alla descritta attività non risulta essere stato trasmesso alla Consob il prospetto informativo destinato alla pubblicazione;

**RILEVATA** altresì l'inesistenza di cause di esenzione, previste dal combinato disposto degli artt. 100 del Tuf e 34-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999 ("Reg. Emittenti"), dall'applicazione della disciplina in materia di appello al pubblico risparmio di cui agli artt. 93-bis e ss. del Tuf;

**CONSIDERATO**, pertanto, che sussiste il fondato sospetto circa la promozione di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in violazione delle disposizioni normative e regolamentari in materia e che l'offerta al pubblico dei prodotti finanziari in argomento risulta tuttora in corso di svolgimento;

**VISTO** l'art. 99, comma 1, lett. b), del Tuf, in base al quale la Consob: "*può sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, l'offerta avente ad oggetto prodotti finanziari diversi da quelli di cui alla lettera a) [ovvero titoli], in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente Capo o delle relative norme di attuazione*";

**CONSIDERATO** che, stante la sussistenza dei suddetti presupposti, si ravvisa l'urgenza di adottare il provvedimento sopra individuato;

#### **D E L I B E R A :**

È sospesa, in via cautelare, per un periodo di 90 giorni, l'attività di offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto i "*Piani di investimento*" denominati "*Tesla*", "*Real Estate*", "*Hydro Power*" e "*Gas*" posta in essere dalla "*Eminent Miner*" anche tramite il sito *internet* <https://eminentminer.com>.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

23 ottobre 2024

IL PRESIDENTE  
Paolo Savona

## Delibera n. 23299

**Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite i siti internet <https://2139b.com> e <https://2139c.com>**

### La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

**VISTA** la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

**RILEVATO** che dalle verifiche svolte nel *web* è emerso che:

- i. mediante i siti *internet* <https://2139b.com> e <https://2139c.com> - risultati attivi, consultabili in lingua italiana e registrati in forma anonima - viene offerta al potenziale investitore la possibilità di fare *trading* su *futures* e valute digitali tramite una piattaforma di *trading*;
- ii. per l'effettuazione delle operazioni di *trading* è richiesta la registrazione sui siti tramite procedura disponibile anche per gli utenti connessi dall'Italia;
- iii. quanto alla riconducibilità, nei siti <https://2139b.com> e <https://2139c.com> sono presenti riferimenti alla "2139 Exchange", di cui è indicata la casella e-mail "2139ex@gmail.com";

**VISTA** la delibera n. 23261 24 settembre 2024 con la quale si è ordinato alla succitata "2139 Exchange" di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite i distinti siti *internet* <https://2139.online>, <https://2139.ltd> e <https://2139.fun>;

**VISTA** la delibera n. 23277 del 9 ottobre 2024 con la quale si è ordinato alla succitata "2139 Exchange" di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite i distinti siti *internet* <https://2139.one>, <https://2139.nl>, <https://2139a.com> e <https://2139.lol>;

**CONSIDERATO** che i siti *internet* <https://2139b.com> e <https://2139c.com> presentano contenuti e *format* grafico identici a quelli dei predetti siti *internet* <https://2139.online>, <https://2139.ltd> e <https://2139.fun>, <https://2139.one>, <https://2139.nl>, <https://2139a.com> e <https://2139.lol>;

**CONSIDERATO** che l'attività svolta tramite i siti *internet* <https://2139b.com> e <https://2139c.com> è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite i predetti domini viene offerta agli utenti la possibilità di registrarsi ed aprire un conto di *trading* sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

**CONSIDERATO** che la sopra descritta operatività,

svolta tramite i siti *internet* <https://2139b.com> e <https://2139c.com> è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto i predetti siti sono risultati disponibili in lingua italiana ed è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi dall'Italia mediante indirizzi IP italiani; inoltre, in relazione a detti siti è stata riferita attività di contatto con la clientela italiana mediante tecniche di comunicazione a distanza e sono pervenuti esposti da parte di risparmiatori italiani che hanno lamentato le perdite subite nella piattaforma "2139" e riferito come i potenziali clienti entrino in contatto con la detta piattaforma anche tramite passaparola e gruppi Telegram;

**CONSIDERATO** che i siti *internet* <https://2139b.com> e <https://2139c.com> non risultano riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

**VISTO** che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "*L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi*";

**RITENUTO**, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

**VISTO** che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "*Poteri di contrasto all'abusivismo*" - la Consob "*può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: [...] b) ordinare di porre termine alla violazione*";

**RITENUTO**, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

### DELIBERA:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite i siti *internet* <https://2139b.com> e <https://2139c.com> consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

23 ottobre 2024

IL PRESIDENTE  
Paolo Savona

## Delibera n. 23300

**Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet <https://tradexservicescfd.com> e le pagine <https://panel.ait241.com> e <https://trading.wer332.com>**

### La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

**VISTA** la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

**RILEVATO** che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

- i. mediante il sito <https://tradexservicescfd.com> – risultato attivo, registrato in forma anonima e disponibile in lingua italiana – viene offerta al potenziale investitore la possibilità di fare *trading* su *contract for difference (CFD)*, azioni, opzioni, *ETF* e *Futures*;
- ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di *trading* è richiesta l'iscrizione al sito <https://tradexservicescfd.com> – mediante procedura disponibile anche per gli utenti italiani in corrispondenza della pagina <https://panel.ait241.com>, l'apertura di un *account*, l'impiego di una provvista di denaro e l'accesso alla piattaforma di *trading* disponibile in corrispondenza della pagina <https://trading.wer332.com>;
- iii. quanto alla riconducibilità, nel sito si trovano generici riferimenti a "TradexService" ed l'indirizzo di posta elettronica: [info@tradex-servicescfd.com](mailto:info@tradex-servicescfd.com);

**CONSIDERATO** che l'attività svolta tramite il sito *internet* <https://tradexservicescfd.com> e le pagine <https://panel.ait241.com> e <https://trading.wer332.com> è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite detti domini viene prospettata agli utenti la possibilità di aprire un conto di *trading* sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

**CONSIDERATO** che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito *internet* <https://tradexservicescfd.com> e le pagine <https://panel.ait241.com> e <https://trading.wer332.com>, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto detti domini sono risultati disponibili in lingua italiana ed è stata acquisita agli atti copia della corrispondenza intercorsa in lingua italiana tra risparmiatori italiani ed operatori del sito <https://tradexservicescfd.com>. Inoltre, sono pervenuti esposti da parte di risparmiatori italiani che hanno lamentato l'impossibilità di ottenere la restituzione delle somme impiegate per operare tramite il sito <https://tradexservicescfd.com> e nel medesimo sito è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi allo stesso dall'Italia mediante indirizzi IP italiani;

**CONSIDERATO** che l'operatività rilevata sul sito *internet* <https://tradexservicescfd.com> e le pagine <https://panel.ait241.com> e <https://trading.wer332.com>

non è risultata riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano dal momento che "TradexService" non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

**VISTO** che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "*L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi*";

**RITENUTO**, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

**VISTO** che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf – titolato "*Poteri di contrasto all'abusivismo*" – la Consob "*può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: [...] b) ordinare di porre termine alla violazione*";

**RITENUTO**, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

### DELIBERA:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito *internet* <https://tradexservicescfd.com> e le pagine <https://panel.ait241.com> e <https://trading.wer332.com> consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla comunicazione.

23 ottobre 2024

IL PRESIDENTE  
Paolo Savona

## Delibera n. 23301

**Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("TUF"), di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite il sito internet <https://continental-invest.ltd> e la relativa pagina <https://cfd.continental-invest.ltd>**

### La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

**VISTA** la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e le successive modifiche e integrazioni;

**RILEVATO** che dalle verifiche svolte nel *web* è emerso che:

- i. mediante il sito *internet* <https://continental-invest.ltd> – risultato attivo e registrato in forma anonima – viene offerta al potenziale investitore la possibilità di effettuare operazioni di *trading* su *CFD* relativi a criptovalute, azioni, indici e materie prime;
- ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di *trading*, all'utente è richiesta la registrazione al sito <https://continental-invest.ltd> – mediante procedura disponibile, anche per gli utenti italiani, in corrispondenza della pagina <https://cfd.continental-invest.ltd> – e l'apertura di un *account*; in particolare, sul sito <https://continental-invest.ltd> sono menzionate quattro tipologie di *account* denominate a seconda del deposito minimo richiesto e dei *benefit* prospettati, "Standard", "Silver", "Gold" e "VIP";
- iii. all'interno dell'area riservata del sito <https://continental-invest.ltd>, risultata disponibile anche in lingua italiana in corrispondenza del menzionato dominio <https://cfd.continental-invest.ltd>, sono presenti specifiche funzionalità, tra cui quella dedicata al deposito ed al prelievo di denaro sull'*account* di *trading*;
- iv. quanto alla riconducibilità, nei "Terms and Conditions" del sito <https://continental-invest.ltd> è indicato che la controparte contrattuale dell'utente che opera tramite la menzionata piattaforma è "Continental Invest Ltd";

**CONSIDERATO** che l'attività svolta tramite il sito *internet* <https://continental-invest.ltd> e la relativa pagina <https://cfd.continental-invest.ltd> è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF, in quanto tramite detti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un *account* di *trading* sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

**CONSIDERATO** che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito *internet* <https://continentalinvest.ltd> e la relativa pagina <https://cfd.continental-invest.ltd>, è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto in relazione al sito <https://continental-invest.ltd> è stata riferita attività di contatto mediante tecniche di comunicazione a distanza nei confronti dei risparmiatori italiani. Inoltre, è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti a impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi al sito <https://continental-invest.ltd> dall'Italia/mediante indirizzi IP italiani e sono pervenuti esposti di risparmiatori italiani che hanno lamentato l'impossibilità di ottenere la restituzione delle somme impiegate per operare tramite la menzionata piattaforma;

**CONSIDERATO** che il sito *internet* <https://continental-invest.ltd> e la relativa pagina <https://cfd.continental-invest.ltd> non sono risultati riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

**VISTO** che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma

1, del TUF ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

**RITENUTO**, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del TUF;

**VISTO** che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del TUF – titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" – la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: [...] b) ordinare di porre termine alla violazione";

**RITENUTO**, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

#### DELIBERA:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito *internet* <https://continental-invest.ltd> e la relativa pagina <https://cfd.continental-invest.ltd> consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati mediante pubblicazione nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

23 ottobre 2024

IL PRESIDENTE  
Paolo Savona

#### Delibera n. 23302

**Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet <https://tradedospace.com> e le relative pagine <https://panel.tradedospace.com> e <https://trading.tradedospace.com>**

#### La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

**VISTA** la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

**RILEVATO** che dalle verifiche svolte nel *web* è emerso che:

- i. mediante il sito <https://tradedospace.com> – risultato attivo, registrato in forma anonima e disponibile in lingua italiana mediante un sistema di traduzione automatico – viene offerta al potenziale investitore la possibilità di fare *trading* su *CFD* relativi a materie

prime, su azioni e su contratti finanziari derivati correlati a indici;

- ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di *trading* è richiesta l'iscrizione al sito <https://tradedetospace.com> – mediante procedura disponibile anche per gli utenti italiani in corrispondenza della pagina <https://panel.tradedetospace.com>, l'apertura di un *account*, l'impiego di una provvista di denaro e l'accesso alla piattaforma di *trading* disponibile in corrispondenza della pagina <https://trading.tradedetospace.com>;
- iii. in particolare, nel sito <https://tradedetospace.com> sono menzionate tre tipologie di *account* denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, "*Standard*", "*Prime*" e "*Istituzionale*";
- iv. quanto alla riconducibilità, in calce alla *homepage* del sito si legge che "*Il dominio tradedetospace.com è registrato sotto la nostra società, Tradedetospace Global Limited*", con asserita sede a Londra;

**CONSIDERATO** che l'attività svolta tramite il sito *internet* <https://tradedetospace.com> e le relative pagine <https://panel.tradedetospace.com> e <https://trading.tradedetospace.com> è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite detti domini viene prospettata agli utenti la possibilità di aprire un conto di *trading* sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

**CONSIDERATO** che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito *internet* <https://tradedetospace.com> e le relative pagine <https://panel.tradedetospace.com> e <https://trading.tradedetospace.com>, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito *internet* <https://tradedetospace.com> è risultato disponibile in lingua italiana mediante un sistema di traduzione automatico ed è stata acquisita agli atti copia della corrispondenza intercorsa in lingua italiana tramite applicazioni di messaggistica istantanea tra risparmiatori italiani ed operatori del sito <https://tradedetospace.com>. Inoltre, sono pervenuti esposti da parte di risparmiatori italiani che hanno lamentato l'impossibilità di ottenere la restituzione delle somme impiegate per operare tramite il sito <https://tradedetospace.com> e nel medesimo sito <https://tradedetospace.com> è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi al predetto sito <https://tradedetospace.com> dall'Italia/mediante indirizzi IP italiani;

**CONSIDERATO** che l'operatività rilevata sul sito *internet* <https://tradedetospace.com> e sulle relative pagine <https://panel.tradedetospace.com> e <https://trading.tradedetospace.com> non è risultata riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano dal momento che *Tradedetospace Global Limited*, con asserita sede a Londra, menzionata nei predetti domini, non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

**VISTO** che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "*L'esercizio professionale nei*

*confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi*";

**RITENUTO**, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

**VISTO** che, secondo quanto previsto dall'art. 7-*octies*, lett. b), del Tuf - titolato "*Poteri di contrasto all'abusivismo*" - la Consob "*può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: [...] b) ordinare di porre termine alla violazione*";

**RITENUTO**, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

#### **D E L I B E R A:**

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito *internet* <https://tradedetospace.com> e le relative pagine <https://panel.tradedetospace.com> e <https://trading.tradedetospace.com> consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla comunicazione.

23 ottobre 2024

IL PRESIDENTE  
Paolo Savona

#### **Delibera n. 23303**

**Ordine, ai sensi dell'art. 7-*octies*, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet <https://investprocfcd.com> e la pagina <https://invest.investprocfcd.com>**

#### **La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa**

**VISTA** la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

**RILEVATO** che dalle verifiche svolte nel *web* è emerso che:

- i. mediante il sito <https://investprocfcd.com> - risultato attivo, consultabile in lingua italiana e registrato in forma anonima - viene offerta al potenziale investitore la possibilità di negoziare *cfđ*, *futures*, azioni, contratti su valute, criptovalute e *commodities* tramite una piattaforma di *trading*;

- ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di *trading* è richiesta la registrazione sul sito <https://investprocfcd.com>, tramite procedura disponibile anche per gli utenti connessi dall'Italia, e l'apertura di un *account* su cui impiegare denaro. A tale riguardo, nel sito si prospettano quattro tipologie di conto ("*Standard*", "*Professionale*", "*Business*" e "*Business Plus*") che differiscono, tra l'altro, per deposito minimo richiesto. Ad esito della registrazione si accede nell'area riservata disponibile all'indirizzo *url* <https://invest.investprocfcd.com> dove è possibile, tra l'altro, effettuare depositi sul conto di *trading*;
- iii. quanto alla riconducibilità, nel sito <https://investprocfcd.com> si fa riferimento generico alla "Investpro CFD", senza alcuna indicazione di sede o recapiti telefonici ma della sola casella email [support@investprocfcd.com](mailto:support@investprocfcd.com);

**CONSIDERATO** che l'attività svolta tramite il sito *internet* <https://investprocfcd.com> e la pagina <https://invest.investprocfcd.com> è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite i predetti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di *trading* sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

**CONSIDERATO** che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito <https://investprocfcd.com> e la pagina <https://invest.investprocfcd.com> è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto i detti domini *internet* sono risultati disponibili in lingua italiana ed è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi al predetto sito dall'Italia mediante indirizzi IP italiani. Inoltre, in relazione al sito <https://investprocfcd.com> è stata riferita attività di contatto nei confronti di risparmiatori italiani;

**CONSIDERATO** che i suddetti domini *internet* non risultano riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

**VISTO** che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del TUF ai sensi del quale "*L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi*";

**RITENUTO**, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del TUF;

**VISTO** che, secondo quanto previsto dall'art. 7-*octies*, lett. b), del TUF - titolato "*Poteri di contrasto all'abusivismo*" - la Consob "*può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: [...] b) ordinare di porre termine alla violazione*";

**RITENUTO**, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

## DELIBERA:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito *internet* <https://investprocfcd.com> e la pagina <https://invest.investprocfcd.com> consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati mediante pubblicazione nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

29 ottobre 2024

IL PRESIDENTE  
Paolo Savona

## Delibera n. 23304

**Ordine, ai sensi dell'art. 7-*octies*, comma 1, lett. b) del d. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet <https://capital4it.co.com>**

## La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

**VISTA** la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("*Tuf*") e le successive modifiche e integrazioni;

**RILEVATO** che dalle verifiche svolte nel *web* è emerso che:

- i. mediante il sito *internet* <https://capital4it.co.com> viene offerta al potenziale investitore la possibilità di effettuare operazioni di *trading* su "*un'ampia gamma di mercati ... oltre 1200 strumenti su FX, indici, azioni, energia e materie prime e molto altro ancora*";
- ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di *trading* è richiesta l'apertura di un conto di *trading*. Sono in particolare proposte due tipologie di conto ("*Razor*" e "*Standard*");
- iii. quanto alla riconducibilità, all'interno del sito <https://capital4it.co.com> sono presenti generici riferimenti a "*Capital4it Ltd.*".

**VISTA** la delibera n. 23086 del 24 aprile 2024 con la quale si è ordinato a "*Capital4it Ltd.*" Di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf realizzata tramite il distinto sito *internet* [www.capital4it.io](http://www.capital4it.io) e la relativa pagina <https://panel.capital4it.io>;

**CONSIDERATO** che il sito *internet* <https://capital4it.co.com> presenta un dominio parzialmente sovrapponibile a quello del sito [www.capital4it.io](http://www.capital4it.io) nonché analoghi contenuti e formato grafico;

**CONSIDERATO** che l'attività svolta tramite il sito *internet* <https://capital4it.co.com> è riconducibile alla prestazione

di servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del Tuf, in quanto tramite detto dominio viene offerta agli utenti la possibilità di operare su strumenti finanziari;

**CONSIDERATO** che la sopra descritta operatività è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani, in quanto il sito <https://capital4it.co.com> è risultato disponibile anche in lingua italiana tramite un sistema di traduzione automatica ed è stata riferita attività di contatto nei confronti di investitori italiani. Sono inoltre pervenute segnalazioni da parte di soggetti italiani che hanno lamentato l'impossibilità di ottenere la restituzione delle somme impiegate;

**CONSIDERATO** che il sito *internet* <https://capital4it.co.com> non è riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto la società "*Capital4it Ltd.*" menzionata nel sopra indicato dominio non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

**VISTO** che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1 del Tuf ai sensi del quale "*L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi*";

**RITENUTO**, quindi, che l'operatività in esame si configuri quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1 del Tuf;

**VISTO** che, secondo quanto previsto dall'art. 7-*octies*, lett. b) del Tuf - titolato "*Poteri di contrasto all'abusivismo*" - la Consob "*può, nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: [...] b) ordinare di porre termine alla violazione*";

**RITENUTO**, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

#### **DELIBERA:**

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del d.lgs. n. 58/1998 posta in essere tramite il sito *internet* <https://capital4it.co.com>, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

29 ottobre 2024

IL PRESIDENTE  
*Paolo Savona*

#### **Delibera n. 23305**

**Ordine, ai sensi dell'art. 7-*octies*, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet <https://iginvest247.eu> e la relativa pagina <https://client.iginvest247.eu>**

#### **La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa**

**VISTA** la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

**RILEVATO** che dalle verifiche svolte nel *web* è emerso che:

- i. mediante il sito <https://iginvest247.eu> - risultato attivo, registrato in forma anonima e disponibile in lingua italiana - viene offerta al potenziale investitore la possibilità di effettuare operazioni di *trading* su *contract for difference (CFD)* aventi come sottostante valute, azioni, *commodities*, indici e cripto valute tramite una piattaforma di *trading* dedicata;
- ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di *trading* è richiesta l'iscrizione al sito <https://iginvest247.eu> - mediante procedura disponibile, anche per gli utenti connessi al *web* dall'Italia mediante indirizzi IP italiani, in corrispondenza della pagina <https://client.iginvest247.eu>, direttamente raggiungibile dalla *homepage* del sito <https://iginvest247.eu> - l'apertura di un *account* e l'impiego di una provvista di denaro;
- iii. in particolare, nel sito <https://iginvest247.eu> sono menzionate sei tipologie di *account* denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei *benefit* prospettati, "*Micro*", "*Standard*", "*Commerciant*", "*Premio*", "*Pro*" e "*Persona di spicco*";
- iv. quanto alla riconducibilità, nel sito <https://iginvest247.eu> si trovano generici riferimenti a "*Iginvest*" mentre in calce alle pagine del medesimo dominio è menzionata "*Finance Management*" con asserita sede a Londra. Nel sito è resa disponibile una casella di posta elettronica ([supporto@iginvest247.eu](mailto:supporto@iginvest247.eu));

**CONSIDERATO** che l'attività svolta tramite il sito *internet* <https://iginvest247.eu> e la relativa pagina <https://client.iginvest247.eu> è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite detti domini viene prospettata agli utenti la possibilità di aprire un conto di *trading* sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

**CONSIDERATO** che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito *internet* <https://iginvest247.eu> e la relativa pagina <https://client.iginvest247.eu>, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto detti domini sono risultati

disponibili in lingua italiana ed è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi al predetto sito dall'Italia mediante indirizzi IP italiani. Inoltre, sono pervenuti esposti da parte di risparmiatori italiani che hanno lamentato l'impossibilità di ottenere la restituzione delle somme impiegate per operare tramite il sito <https://iginvest247.eu> ed è stata riferita attività di contatto nei confronti di risparmiatori italiani;

**CONSIDERATO** che l'operatività rilevata sul sito *internet* <https://iginvest247.eu> e la relativa pagina <https://client.iginvest247.eu> non è risultata riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano dal momento che "*Finance Management*", menzionata nel sito <https://iginvest247.eu>, non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

**VISTO** che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "*L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi*";

**RITENUTO**, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

**VISTO** che, secondo quanto previsto dall'art. 7-*octies*, lett. b), del Tuf - titolato "*Poteri di contrasto all'abusivismo*" - la Consob "*può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: [...] b) ordinare di porre termine alla violazione*";

**RITENUTO**, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

#### **DELIBERA:**

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito *internet* <https://iginvest247.eu> e la relativa pagina <https://client.iginvest247.eu> consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla comunicazione.

29 ottobre 2024

IL PRESIDENTE  
Paolo Savona

#### **Delibera n. 23306**

**Ordine, ai sensi dell'art. 7-*octies*, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet <https://tradingrepublica.com> e la relativa pagina <https://cfd.traderepublicatrading.com>**

#### **La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa**

**VISTA** la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

**RILEVATO** che dalle verifiche svolte nel *web* è emerso che:

- i. mediante il sito <https://tradingrepublica.com> - risultato attivo, registrato in forma anonima e disponibile in lingua italiana mediante un sistema di traduzione automatico incorporato nel medesimo sito - viene offerta al potenziale investitore la possibilità di fare *trading* su *CFD* relativi a materie prime ed azioni e su contratti finanziari derivati correlati a indici;
- ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di *trading* è richiesta l'iscrizione al sito <https://tradingrepublica.com> - mediante procedura disponibile, anche per gli utenti connessi al *web* dall'Italia/mediante indirizzi IP italiani, in corrispondenza della pagina <https://cfd.traderepublicatrading.com>, direttamente raggiungibile dalla *homepage* del sito <https://tradingrepublica.com> - l'apertura di un *account* e l'impiego di una provvista di denaro;
- iii. in particolare, nel sito <https://tradingrepublica.com> sono menzionate sei tipologie di *account* denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei *benefit* prospettati, "*Processo*", "*Classico*", "*Oro (popolare)*", "*Platino (Consigliato)*", "*VIP*" e "*Prestigio*";
- iv. quanto alla riconducibilità, in calce alla *homepage* del sito <https://tradingrepublica.com> e nei "*Termini e Condizioni*" del medesimo dominio è menzionata "*Trade Republic*" senza alcuna informazione ulteriore in merito all'eventuale forma sociale o alla sede. Nel sito <https://tradingrepublica.com> è resa disponibile una casella di posta elettronica (*support@republictrade.finance*);

**CONSIDERATO** che l'attività svolta tramite il sito *internet* <https://tradingrepublica.com> e la relativa pagina <https://cfd.traderepublicatrading.com> è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite detti domini viene prospettata agli utenti la possibilità di aprire un conto di *trading* sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

**CONSIDERATO** che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito *internet* <https://tradingrepublica.com> e la relativa pagina <https://cfd.traderepublicatrading.com>, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al

pubblico degli investitori italiani in quanto il sito *internet* <https://tradingrepublica.com> è risultato disponibile in lingua italiana mediante un sistema di traduzione automatico incorporato nel medesimo sito, è stata riferita un'attività di interazione di operatori del sito con investitori italiani e sono pervenuti esposti da parte di risparmiatori italiani che hanno lamentato l'impossibilità di ottenere la restituzione delle somme impiegate per operare tramite il sito <https://tradingrepublica.com>. Inoltre, nel medesimo sito <https://tradingrepublica.com> è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi al predetto sito <https://tradingrepublica.com> dall'Italia/mediante indirizzi IP italiani;

**CONSIDERATO** che l'operatività rilevata sul sito *internet* <https://tradingrepublica.com> e la relativa pagina <https://cfd.traderepublicatrading.com> non è risultata riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

**VISTO** che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "*L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi*";

**RITENUTO**, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

**VISTO** che, secondo quanto previsto dall'art. 7-*octies*, lett. b), del Tuf - titolato "*Poteri di contrasto all'abusivismo*" - la Consob "*può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: [...] b) ordinare di porre termine alla violazione*";

**RITENUTO**, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

#### DELIBERA:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito *internet* <https://tradingrepublica.com> e la relativa pagina <https://cfd.traderepublicatrading.com> consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla comunicazione.

29 ottobre 2024

IL PRESIDENTE  
Paolo Savona

#### Delibera n. 23307

**Ordine, ai sensi dell'art. 7-*octies*, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("TUF"), di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite il sito internet <https://admiralsunited.com> e relativa pagina <https://client.admiralsunited.com>**

#### La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

**VISTA** la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e le successive modifiche e integrazioni;

**RILEVATO** che dalle verifiche svolte nel *web* è emerso che:

- i. mediante il sito internet <https://admiralsunited.com> - risultato attivo, disponibile anche in lingua italiana e registrato in forma anonima - viene offerta al potenziale investitore la possibilità di effettuare operazioni di *trading* su *CFD* e *Swap* relativi ad azioni, indici, materie prime e criptovalute;
- ii. nel sito <https://admiralsunited.com> è offerta agli utenti la possibilità di aprire un *account* di *trading* - previa registrazione al predetto sito a partire dalla pagina <https://client.admiralsunited.com> - scegliendo tra i quattro menzionati e denominati, a seconda del deposito minimo richiesto e dei *benefit* prospettati, "*Standard*", "*Premio*", "*Oro*" e "*Vip*";
- iii. all'interno del sito <https://admiralsunited.com> sono contenuti generici riferimenti a "*AdmiralsUnited*";

**CONSIDERATO** che l'attività svolta tramite il sito *internet* <https://admiralsunited.com> e la relativa pagina <https://client.admiralsunited.com> è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF, in quanto tramite detti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di *trading* sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

**CONSIDERATO** che la sopra descritta operatività è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito *internet* <https://admiralsunited.com> e la relativa pagina <https://client.admiralsunited.com> sono risultati disponibili anche in lingua italiana ed è stata riferita attività di contatto con la clientela italiana mediante tecniche di comunicazione a distanza. Inoltre, sono pervenuti esposti da parte di risparmiatori italiani che hanno lamentato l'impossibilità di ottenere la restituzione delle somme impiegate per operare tramite il sito <https://admiralsunited.com>;

**CONSIDERATO** che il sito *internet* <https://admiralsunited.com> e la relativa pagina <https://client.admiralsunited.com> non sono riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

**VISTO** che la prestazione di attività e servizi di

investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del TUF ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

**RITENUTO**, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del TUF;

**VISTO** che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del TUF - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: [...] b) ordinare di porre termine alla violazione";

**RITENUTO**, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

#### DELIBERA:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito *internet* <https://admiralsunited.com> e la relativa pagina <https://client.admiralsunited.com> consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

29 ottobre 2024

IL PRESIDENTE  
Paolo Savona

#### Delibera n. 23308

**Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet <https://www.goldbysell.co> e le relative pagine <https://clientzone.goldbysell.co> e <https://goldbysell.technoglobal.org>**

#### La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

**VISTA** la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

**RILEVATO** che dalle verifiche svolte nel *web* è emerso che:

- i. mediante il sito *internet* <https://www.goldbysell.co>, risultato attivo e registrato in forma anonima, viene offerta al potenziale investitore la possibilità di effettuare operazioni di *trading* sul mercato *forex* e su

CFD relativi a indici, azioni, cripto-valute e materie prime;

- ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di *trading* è richiesta la registrazione al sito <https://www.goldbysell.co> e l'apertura di un *account* di *trading* a partire dalla pagina <https://clientzone.goldbysell.co>; in particolare, sono risultate disponibili quattro tipologie di *account* denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei *benefit* prospettati, "Classic", "Standard", "Pro", e "Vip";
- iii. ad esito della registrazione è risultato possibile accedere all'area riservata del sito <https://www.goldbysell.co> ove sono presenti le funzionalità dedicate al deposito di liquidità sul proprio conto di *trading* e il *link* per l'accesso alla specifica piattaforma di *trading online* disponibile all'ulteriore indirizzo <https://goldbysell.technoglobal.org>.
- iv. all'interno del sito <https://www.goldbysell.co> sono presenti riferimenti a "Goldbysell" e l'indicazione della casella di posta elettronica "info@goldbysell.co".

**CONSIDERATO** che l'attività svolta tramite il sito *internet* <https://www.goldbysell.co> e le relative pagine <https://clientzone.goldbysell.co> e <https://goldbysell.technoglobal.org> è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite detti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di *trading* sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

**CONSIDERATO** che la sopra descritta operatività è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto è stata riferita attività di contatto con la clientela italiana mediante tecniche di comunicazione a distanza, è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti a impedire la registrazione al sito <https://www.goldbysell.co> da parte degli utenti che tentino di iscriversi dall'Italia mediante indirizzi IP italiani e sono pervenuti esposti da parte di risparmiatori italiani che hanno riferito di non riuscire a rientrare in possesso delle somme investite;

**CONSIDERATO** che il sito *internet* <https://www.goldbysell.co> e le relative pagine <https://clientzone.goldbysell.co> e <https://goldbysell.technoglobal.org> non sono riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

**VISTO** che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

**RITENUTO**, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

**VISTO** che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge

*servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: [...] b) ordinare di porre termine alla violazione";*

**RITENUTO**, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

**D E L I B E R A:**

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito *internet* <https://www.goldbysell.co> e le relative pagine <https://clientzone.goldbysell.co> e <https://goldbysell.technoglobal.org>

consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

29 ottobre 2024

IL PRESIDENTE  
*Paolo Savona*

## 2 Comunicazioni, avvisi e richiami di attenzione

### Aviso Consob del 29 ottobre 2024

---

#### Aviso in merito agli Orientamenti emanati dall'ESMA sull'utilizzo di termini ambientali, sociali e di governance o relativi alla sostenibilità nelle denominazioni dei fondi

In data 21 agosto 2024, l'ESMA ha pubblicato sul proprio sito internet le "[Guidelines on funds' names using ESG or sustainability-related terms](#)", anche nella traduzione ufficiale in lingua italiana ("[Orientamenti sull'utilizzo di termini ambientali, sociali e di governance o relativi alla sostenibilità nelle denominazioni dei fondi](#)", di seguito, anche, gli "Orientamenti"), adottate dall'Autorità europea, ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento n. 1095/2010/EU (c.d. "Regolamento ESMA"), il 14 maggio 2024.

Gli Orientamenti sono disponibili anche sul sito istituzionale della Consob [nella versione italiana](#), unitamente al testo integrale del "[Final report](#)" in lingua inglese (contenente la sintesi delle risposte alla consultazione e le conseguenti osservazioni dell'ESMA), utile a consentire una corretta applicazione degli Orientamenti medesimi. Essi specificano i requisiti per l'utilizzo nella denominazione dei fondi di termini relativi alla dimensione ambientale, sociale o di governance (*Environmental, Social, Governance - ESG*) o alla sostenibilità.

1. **Destinatari:** gli Orientamenti si applicano ai gestori come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera q-bis, del Testo Unico della Finanza (TUF), in conformità e nei limiti delle norme europee applicabili, del TUF e delle relative disposizioni attuative<sup>1</sup>.
2. **Data:** gli Orientamenti si applicano dal 21 novembre 2024 con riferimento agli OICR istituiti a partire da tale data. Per gli OICR istituiti prima di tale data i gestori hanno a disposizione un periodo transitorio di sei mesi (che si conclude il 21 maggio 2025) per conformarsi<sup>2</sup>.
3. **Disposizioni di riferimento:** articolo 14, comma 1, della direttiva 2009/65/CE e articolo 12, comma 1, della direttiva 2011/61/UE; articolo 35-*decies*, comma 1, lett. a), del TUF; art. 97 del Regolamento Intermediari della CONSOB; Titolo III, Capitolo I e Titolo V, Capitolo I del Regolamento della Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio.

In adempimento del paragrafo 3 del citato articolo 16 del Regolamento ESMA, la Consob ha comunicato all'Autorità europea che si conforma agli Orientamenti in parola, integrandoli nelle proprie prassi di vigilanza.

IL PRESIDENTE  
Paolo Savona

---

1 Cfr. Sezione 1, paragrafo 3, degli Orientamenti dell'ESMA, secondo cui le norme ivi contenute rilevano, in particolare, con riferimento alla documentazione relativa ai regolamenti dei fondi OICVM o FIA, inclusi i fondi EuVECA, EuSEF, ELTIF e MMF [cfr. Regolamenti (UE) 345/2013 (EuVECA) e (UE) 346/2013 (EuSEF) e successive modificazioni; Regolamento (UE) 2015/760

(ELTIF) e successive modificazioni; Regolamento (UE) 2017/1131 (MMF) e successive modificazioni]; articoli 4-*quinquies*, 4-*quinquies*.1, 4-*quinquies*.2, nonché pertinenti disposizioni della Parte II, Titolo III del TUF e relative norme attuative.

2 Cfr. Sezione 1, paragrafi 4, 5 e 6 degli Orientamenti dell'ESMA.

### 3 Altre decisioni

1. Documenti d'offerta relativi alle offerte pubbliche di acquisto o di scambio ai sensi del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Periodo d'offerta	Operazione
28/10/2024 15/11/2024	Offerta pubblica di acquisto (opa) volontaria totalitaria promossa, ai sensi degli articoli 102 e ss. del d.lgs. n. 58 del 1998, da <b>Cometa Srl</b> , su azioni emesse da <b>Servizi Italia Spa</b> . Il corrispettivo è pari a <b>2,37 euro</b> per ciascuna azione portata in adesione.

2. Inoltri di rapporti alla Magistratura

Nel periodo di riferimento la Commissione ha deliberato l'inoltro all'Autorità Giudiziaria di **dieci rapporti** in relazione a fatti comportanti ipotesi di violazione di legge sanzionate penalmente.

3. Verifiche ispettive

Nel periodo di riferimento sono state disposte **due verifiche ispettive** nei confronti di due soggetti vigilati.

# Indice cronologico

16-31 ottobre 2024

## 1 Delibere e provvedimenti urgenti

- Delibera n. 23275** 3  
Conferimento delle promozioni a scelta per merito alla qualifica di direttore principale per l'anno 2021
- Delibera n. 23282** 3  
Incarico al Funzionario Generale Aldo Magnoni ai sensi dell'art. 27-ter del Regolamento di organizzazione e funzionamento
- Delibera n. 23283** 4  
Incarico al Funzionario Generale Guglielmina Onofri ai sensi dell'art. 27-ter del Regolamento di organizzazione e funzionamento
- Delibera n. 23287** 5  
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet <https://fxg-markets.io>
- Delibera n. 23288** 6  
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b) del d. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet <https://accessmercantiles.org>
- Delibera n. 23289** 7  
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet <https://tidetechnologiesgroup.pro> e la pagina <https://t-tg.cc>
- Delibera n. 23290** 8  
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet <https://cmcfinancegroup.com>
- Delibera n. 23291** 9  
Approvazione del documento relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Cometa S.r.l., ai sensi degli articoli 102 e ss. del d. lgs. n. 58 del 1998 e successive modificazioni, su azioni ordinarie emesse da Servizi Italia S.p.A.
- Delibera n. 23294** 10  
Proroga dell'aspettativa della dott.ssa Francesca Fiamma per assunzione di impiego all'estero, ai sensi dell'art. 49, comma 3, della I parte del Regolamento del Personale della Consob

- Delibera n. 23295** 11  
Iscrizione di Fleap S.p.A. nell'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52
- Delibera n. 23296** 11  
Autorizzazione di Tifosy Italia Sim S.p.A. come fornitore di servizi di crowdfunding per l'esercizio del servizio di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), sub ii), del regolamento (UE) 2020/1503
- Delibera n. 23297** 12  
Autorizzazione di Capitalsuite SIM S.p.A. all'esercizio del servizio di investimento di consulenza in materia di investimenti e iscrizione della stessa Società nell'albo delle Sim
- Delibera n. 23298** 13  
Sospensione, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998, dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari avente ad oggetto i "Piani di investimento" denominati "Tesla", "Real Estate", "Hydro Power" e "Gas" posta in essere dalla "Eminent Miner" anche tramite il sito internet <https://eminent-miner.com>
- Delibera n. 23299** 15  
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite i siti internet <https://2139b.com> e <https://2139c.com>
- Delibera n. 23300** 16  
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet <https://tradexservicescfid.com> e le pagine <https://panel.ait241.com> e <https://trading.wer332.com>
- Delibera n. 23301** 16  
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("TUF"), di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite il sito internet <https://continental-invest.ltd> e la relativa pagina <https://cfid.continental-invest.ltd>
- Delibera n. 23302** 17  
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet <https://tradedospace.com> e le relative pagine <https://panel.tradedospace.com> e <https://trading.tradedospace.com>

<b>Delibera n. 23303</b>	<b>18</b>
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet <a href="https://investprocfcd.com">https://investprocfcd.com</a> e la pagina <a href="https://invest.investprocfcd.com">https://invest.investprocfcd.com</a>	
<b>Delibera n. 23304</b>	<b>19</b>
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b) del d. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet <a href="https://capital4it.co.com">https://capital4it.co.com</a>	
<b>Delibera n. 23305</b>	<b>20</b>
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet <a href="https://iginvest247.eu">https://iginvest247.eu</a> e la relativa pagina <a href="https://client.iginvest247.eu">https://client.iginvest247.eu</a>	
<b>Delibera n. 23306</b>	<b>21</b>
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet <a href="https://tradingrepublica.com">https://tradingrepublica.com</a> e la relativa pagina <a href="https://cfid.traderepublicatrading.com">https://cfid.traderepublicatrading.com</a>	
<b>Delibera n. 23307</b>	<b>22</b>
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("TUF"), di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite il sito internet <a href="https://admiralsunited.com">https://admiralsunited.com</a> e relativa pagina <a href="https://client.admiralsunited.com">https://client.admiralsunited.com</a>	

<b>Delibera n. 23308</b>	<b>23</b>
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet <a href="https://www.goldbysell.co">https://www.goldbysell.co</a> e le relative pagine <a href="https://clientzone.goldbysell.co">https://clientzone.goldbysell.co</a> e <a href="https://goldbysell.technoglobal.org">https://goldbysell.technoglobal.org</a>	

## 2 Comunicazioni, avvisi e richiami di attenzione

<b>Avviso Consob del 29 ottobre 2024</b>	<b>25</b>
Avviso in merito agli Orientamenti emanati dall'ESMA sull'utilizzo di termini ambientali, sociali e di governance o relativi alla sostenibilità nelle denominazioni dei fondi	

## 3 Altre decisioni

1. Documenti d'offerta relativi alle offerte pubbliche di acquisto o di scambio ai sensi del d.lgs. n. 58/1998	<b>26</b>
2. Inoltri di rapporti alla Magistratura	<b>26</b>
3. Verifiche ispettive	<b>26</b>

# Indice per materia

16-31 ottobre 2024

## Consob

- Delibera n. 23275** 3  
Conferimento delle promozioni a scelta per merito alla qualifica di direttore principale per l'anno 2021
- Delibera n. 23282** 3  
Incarico al Funzionario Generale Aldo Magnoni ai sensi dell'art. 27-ter del Regolamento di organizzazione e funzionamento
- Delibera n. 23283** 4  
Incarico al Funzionario Generale Guglielmina Onofri ai sensi dell'art. 27-ter del Regolamento di organizzazione e funzionamento
- Delibera n. 23294** 10  
Proroga dell'aspettativa della dott.ssa Francesca Fiamma per assunzione di impiego all'estero, ai sensi dell'art. 49, comma 3, della I parte del Regolamento del Personale della Consob

## Contrasto all'abusivismo

- Delibera n. 23287** 5  
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet <https://fxg-markets.io>
- Delibera n. 23288** 6  
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b) del d. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet <https://accessmercantiles.org>
- Delibera n. 23289** 7  
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet <https://tide-technologiesgroup.pro> e la pagina <https://t-tg.cc>
- Delibera n. 23290** 8  
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet <https://cmcfinancegroup.com>
- Delibera n. 23299** 15  
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite i siti internet <https://2139b.com> e <https://2139c.com>

- Delibera n. 23300** 16  
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet <https://tradexservicescfd.com> e le pagine <https://panel.ait241.com> e <https://trading.wer332.com>
- Delibera n. 23301** 16  
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("TUF"), di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite il sito internet <https://continental-invest.ltd> e la relativa pagina <https://cfd.continental-invest.ltd>
- Delibera n. 23302** 17  
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet <https://tradetospace.com> e le relative pagine <https://panel.tradetospace.com> e <https://trading.tradetospace.com>
- Delibera n. 23303** 18  
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet <https://investprocfcd.com> e la pagina <https://invest.investprocfcd.com>
- Delibera n. 23304** 19  
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b) del d. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet <https://capital4it.co.com>
- Delibera n. 23305** 20  
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet <https://iginvest247.eu> e la relativa pagina <https://client.iginvest247.eu>
- Delibera n. 23306** 21  
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet <https://tradingrepublica.com> e la relativa pagina <https://cfd.traderepublicatrading.com>
- Delibera n. 23307** 22  
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("TUF"), di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite il sito internet <https://admiralsunited.com> e relativa pagina <https://client.admiralsunited.com>

**Delibera n. 23308** 23  
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet <https://www.goldbysell.co> e le relative pagine <https://clientzone.goldbysell.co> e <https://goldbysell.technoglobal.org>

## Crowdfunding

**Delibera n. 23296** 11  
Autorizzazione di Tifosy Italia Sim S.p.A. come fornitore di servizi di crowdfunding per l'esercizio del servizio di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), sub ii), del regolamento (UE) 2020/1503

## Finanza sostenibile

**Avviso Consob del 29 ottobre 2024** 25  
Avviso in merito agli Orientamenti emanati dall'ESMA sull'utilizzo di termini ambientali, sociali e di governance o relativi alla sostenibilità nelle denominazioni dei fondi

## Elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale

**Delibera n. 23295** 11  
Iscrizione di Fleap S.p.A. nell'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52

## Imprese di investimento

**Delibera n. 23297** 12  
Autorizzazione di Capitalsuite SIM S.p.A. all'esercizio del servizio di investimento di consulenza in materia di investimenti e iscrizione della stessa Società nell'albo delle Sim

## Inoltri alla Magistratura

➤ *Rapporti* 26

## Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita

➤ *Sospensioni*

**Delibera n. 23298** 13  
Sospensione, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998, dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari avente ad oggetto i "Piani di investimento" denominati "Tesla", "Real Estate", "Hydro Power" e "Gas" posta in essere dalla "Eminent Miner" anche tramite il sito internet <https://eminent-miner.com>

## Offerta pubblica di acquisto o di scambio

Documenti d'offerta relativi alle offerte pubbliche di acquisto o di scambio ai sensi del d.lgs. 24.2.1998, n. 58, pubblicati nel periodo di riferimento 26

**Delibera n. 23291** 9  
Approvazione del documento relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Cometa S.r.l., ai sensi degli articoli 102 e ss. del d. lgs. n. 58 del 1998 e successive modificazioni, su azioni ordinarie emesse da Servizi Italia S.p.A.

## Verifiche ispettive

 26